

CASSAZIONE/2

## L'aiuto primario deve vigilare

«**T**utti i componenti dell'équipe chirurgica rivestono una posizione di garanzia nei confronti del paziente, che non si esaurisce con l'intervento ma si estende anche alla fase post-operatoria, gravando sui sanitari un obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato». Lo ha ribadito la quarta sezione penale della Cassazione (sentenza n. 6690/2010, depositata il 18 febbraio), rigettando il ricorso di un aiuto per la riforma di una pronuncia della Corte d'appello emessa nel 2007.

Il medico era parte dell'équipe di una casa di cura che aveva operato un uomo per accertare la causa di un'occlusione. Durante l'intervento era stata rilevata la presenza di un volvolo del colon trasverso che si era cercato di eliminare con una manovra manuale. La derotazione aveva però causato la lacerazione della milza, che era stata asportata con conseguente sanguinamento, emostasi e applicazione di un tubo di drenaggio. Rientrato in camera, il paziente si era aggravato per uno shock ipovolemico. A nulla era valsa una nuova operazione: il sangue proveniva da un'emorragia nel letto della milza. Poco dopo il trasferimento in ospedale, l'uomo era morto.

Il tribunale di Lucca nel 2005 ha condannato il primario per omicidio colposo e dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'aiuto perché, riconosciute le attenuanti generiche, il reato si era estinto per prescrizione. Due anni dopo però la Corte d'appello ha respinto la richiesta dell'aiuto di ottenere l'assoluzione con formula piena e lo ha condannato a pagare le spese processuali e quelle sostenute dalla parte civile nel giudizio d'appello.

Una decisione corretta, afferma la Cassazione. Impossibile assolvere il medico nel merito perché i sanitari «avrebbero dovuto tenere presente le complicanze che sarebbero potute derivare» dall'intervento e attivarsi per prevenirle. Non solo: primario e aiuto «non avevano visitato la vittima dopo che era stata condotta in camera e comunque non avevano informato il medico di guardia delle condizioni del paziente». Un obbligo che non può spettare soltanto al primario. «Incombe anche sull'aiuto - si legge nella sentenza - il dovere di assicurarsi che la persona sottoposta a intervento venga, subito dopo la sua esecuzione, assistita e seguita in maniera adeguata».

**M.Per.**

